



NOTAIO

Belloni Sabrina

Via Aureliana n. 2

00187 Roma

mail: sbelloni@notariato.it

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 1814 DI REPERTORIO

STATUTO

Denominazione - Sede - Finalità

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata:

"NOVE Ente del terzo settore"

in breve

"NOVE E.T.S."

L'Associazione è apolitica ed apartitica.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative; riconosce, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede principale in Roma, attualmente in Via dei Ramni n. 24.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

ARTICOLO 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è statutariamente finalizzata alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale.

L'Associazione promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale miranti alla cooperazione internazionale allo sviluppo e attività di interesse generale a favore dei propri associati e della collettività internazionale e nazionale.

Scopo dell'Associazione è la cooperazione internazionale allo sviluppo, l'aiuto umanitario, la solidarietà internazionale, la tutela dei diritti umani, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico internazionale, e ogni altra attività che persegua la solidarietà in ogni parte del mondo.

Svolge le attività di interesse generale di carattere principale e secondario indicate nel successivo art.4, e quelle ad esse direttamente connesse, e comunque in via non prevalente.

E' obbligo dell'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

E' vietata la distribuzione, anche diretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Agenzia delle Entrate
di Roma 5**

Registrato il 16/04/2024

al n. 3842

Serie 1T

Esente

ARTICOLO 4

L'Associazione esercita in via principale la seguente attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore: Cooperazione internazionale allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;

e, quale corollario della medesima, al fine di esercitare attività di inclusione sociale, di solidarietà, aiuto e sostegno nelle zone marginali nel territorio italiano, e nei confronti delle fasce della popolazione più vulnerabili, l'Associazione esercita le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere

dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad eventuali e apposite linee guida adottate con decreto.

Per il proseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

E' fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

ARTICOLO 4 BIS

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del D.Lgs 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nell'attività di interesse generale.

Spetta all'Organo di Amministrazione individuare e approvare le attività diverse esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, si propone, inoltre, di compiere tutte quelle operazioni ritenute necessarie alla realizzazione dei propri scopi istituzionali, nonché assumere ogni altra iniziativa utile diretta alla realizzazione dei predetti scopi, nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

DURATA

ARTICOLO 5

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo diversa espressa delibera dell'assemblea dei Soci.

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- Eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

ARTICOLO 7

Le risorse economiche dell'Associazione, necessarie al suo funzionamento possono derivare da:

- a. Quote associative e contributi dei Soci;
- b. Contributi di privati;
- c. Contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche;
- d. Contributi di organismi internazionali;

- e. Donazioni e lasciti testamentari;
 - f. Introiti derivanti da convenzioni;
 - g. Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - h. Contributi dell'Unione Europea, di altri Stati europei ed extraeuropei, del sistema delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali, bilaterali e multilaterali;
 - i. Ogni entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
- Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Tesoriere.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 8

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando istituito, a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando istituito, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione.

ASSOCIATI

ARTICOLO 9

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità, mettendo a disposizione con continuità le proprie capacità ed il proprio tempo. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

L'attività in seno all'Associazione da parte dei Soci, deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale che viene decisa dal Consiglio Direttivo nell'importo e nella modalità di versamento.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

ARTICOLO 10

I soci si distinguono in:

- Soci FONDATORI, ossia coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo;
- Soci ORDINARI, coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuovono le varie iniziative.

ARTICOLO 11

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

ARTICOLO 11 BIS

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsati soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività nei limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario, eccetto le diarie riconosciute dai finanziatori nel caso di missioni all'estero.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con

l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontariato.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due a cinque membri eletti dall'Assemblea tra i Soci, per la durata di tre anni.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di decesso o di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla prima riunione, alla sua sostituzione, chiedendone la ratifica alla prima Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, ed eventualmente da uno a tre Vicepresidenti, tra i quali si designa il Vicepresidente Vicario. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare un Consigliere o un Socio Ordinario idonei per la Tesoreria ed il Segretariato.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri, o comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo di bilancio ed all'ammontare della quota sociale.

La convocazione è fatta dal Presidente con comunicazione scritta (lettera, fax, o messaggio di posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, indicando l'ordine del giorno da trattare. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sul libro verbali del Consiglio Direttivo, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

A. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

B. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

C. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni.

Dà esecuzione alle decisioni prese dall'Assemblea dei Soci, elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo può delegare in parte le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero delegare le proprie attribuzioni ad uno o più comitati esecutivi composti da alcuni dei suoi componenti, anche per singoli progetti e/o attività.

In analogia e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c., il Consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ad esso spetta il potere di controllo e la facoltà di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio Direttivo e all'organo di controllo, ove nominato, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, un Direttore Generale, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

All'Amministratore o agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale ed ai procuratori speciali di cui al comma precedente, qualora nominati, spetta la rappresentanza della Associazione nei limiti della delega conferita.

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 16

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed agli associati, e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, al Vicepresidente Vicario. La firma del Vicepresidente Vicario costituirà di per sé prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

Il Presidente nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo, alla prima riunione.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 17

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art.10 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e dei Revisore dei Conti (quando nominati);
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- approva i regolamenti;
 - delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
 - delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
 - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
- L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

ARTICOLO 18

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte con comunicazione scritta (lettera, fax, o messaggio di posta elettronica), almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

ARTICOLO 19

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori d'età che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Il diritto di voto spettante agli associati enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo o del Collegio dei Revisori dei conti, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, che dovrà essere comunque stabilita in un giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

A. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

B. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

C. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISORI DEI CONTI - SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 20

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. In assenza delle condizioni previste dalla legge, l'Associazione potrà procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di controllo.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene istituito quando vi siano le condizioni indicate dalla legge, è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

I Revisori durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rinominati.

Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo può richiedere all'Assemblea degli Associati di provvedere alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

ARTICOLO 22

Lo Scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci riunitasi in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio indicato dall'art. 45 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore.

LIBRI SOCIALI - NORME FINALI

ARTICOLO 23

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- A) libro degli associati
- B) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- C) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali
- D) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 24

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Primo Libro Titolo II del Codice Civile, il D.Lgs 117/2017, sue modifiche e integrazioni.

F.to: Susanna Fioretti

Sabrina Belloni, Notaio